

Regolamento aziendale di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi ai sensi del D.Lgvo 50/16.

TITOLO I – Disposizioni generali

PREMESSA

1. Normativa di riferimento
2. Oggetto

TITOLO II – Il Responsabile unico del procedimento (RUP)

3. Individuazione del RUP
4. Funzioni e competenze del RUP

TITOLO III – Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

5. Individuazione del DEC
6. Funzioni e competenze del DEC

TITOLO IV – Verifiche di conformità e attestazioni di regolare esecuzione

7. Oggetto
8. Soggetti incaricati
9. Verifica di conformità
10. Attestazioni di regolare esecuzione

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

Il D.Lgvo 50/16, modificato con D. Lgvo 56/17, con le Linee Guida dell'ANAC emanate e emanande, configura un sistema normativo e amministrativo che pone in capo alle Stazioni appaltanti numerose competenze ed attività che vanno disciplinate in sede locale per adeguarle all'organizzazione aziendale, non sempre facilmente sovrapponibile allo schema risultante dalla normativa, per contemperare il rispetto della norma con i principi di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in una realtà caratterizzata dalle peculiarità di una struttura sanitaria pubblica complessa in cui intervengono numerose specifiche professionalità con l'obiettivo comune della tutela della salute.

Pertanto emerge la necessità di emanare il presente Regolamento, che disciplini a livello organizzativo interno la materia, per garantire il rispetto della norma e dei principi previsti alla luce dello specifico settore di applicazione.

1. Normativa di riferimento

Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento principalmente alle seguenti norme:

- D.Lgvo 50 del 18.4.2016;
- D.Lgvo 56 del 19.4.2017;
- Linea guida ANAC n.3 /2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”;
- Linea guida ANAC recanti “Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto”

In particolare:

- art.31 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”, che prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento del programma degli acquisti di cui all'art.21, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, ad ogni un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;
- art.101 “Soggetti delle stazioni appaltanti”, che prevede che l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto;
- al punto 10.1 delle Linee guida dell'ANAC si prevede che il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 Euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e. per ragioni concernenti l'organizzazione interna della stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

2. Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le competenze del Responsabile del procedimento (RUP) e del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nella gestione dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi, nell'ambito della normativa sopra richiamata, al fine di adattarla alla specifica realtà aziendale, ritenendo necessario regolamentare i diversi livelli di responsabilità all'interno dell'organizzazione.

TITOLO II - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

3. Individuazione

L'art.31 del D.Lgvo 50/2016 "Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni", prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento del programma degli acquisti di cui all'art.21, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, ad ogni un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione;

Tale ruolo, per il livello di professionalità richiesto, i profili di responsabilità e la collocazione a livello strategico dell'Azienda, è riconducibile di norma al Responsabile della S.S. Logistica e acquisti.

E' possibile l'individuazione di altri RUP, in relazione allo specifico settore del bene o del servizio di cui trattasi (es. beni e servizi informatici).

IL RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della struttura da esso diretta, con la consulenza, il parere, il contributo tecnico e professionale, ove necessario, delle competenti strutture aziendali.

4. Funzioni e competenze

Il RUP vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

In particolare:

a) in ordine alla singola acquisizione, formula proposte e fornisce dati e informazioni alla Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria e ai Direttori di S.C competenti:

b) svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, fatto salvo quanto previsto al punto 9.1;

1. predispone o coordina la progettazione di cui agli articoli 21 e 23, comma 14, del Codice, curando la promozione, ove necessario, di accertamenti e indagini preliminari idonei a consentire la progettazione;

2. coordina o cura l'andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione del bando di gara relativo all'intervento;

c) propone la nomina della commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, acquisendo per gli atti di competenza, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali;

e) autorizza le modifiche, nonché le varianti contrattuali nei limiti fissati dall'art. 106 del Codice;

f) compie, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

g) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio dell'A.N.A.C. degli elementi relativi agli interventi di sua competenza e collabora con il responsabile della prevenzione della corruzione anche in relazione a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.;

h) trasmette al soggetto incaricato dell'eventuale verifica di conformità:

1. copia degli atti di gara;
2. copia del contratto;
3. documenti contabili;
4. risultanze degli accertamenti della prestazione effettuata;
5. certificati delle eventuali prove effettuate;

i) acquisisce l'attestazione di regolare esecuzione attestata dal direttore dell'esecuzione;

j) predispone, con riferimento ai compiti di cui all'art. 31, comma 12 del Codice, un piano di verifiche da sottoporre alla Direzione Amministrativa e, al termine dell'esecuzione, presentare una relazione sull'operato dell'esecutore e sulle verifiche effettuate, anche a sorpresa.

TITOLO III – IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

5. Individuazione

Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento nei seguenti casi:

- a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
- b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (es. servizi a supporto della funzionalità delle strutture sanitarie che comprendono trasporto, pulizie, ristorazione, sterilizzazione, vigilanza, socio sanitario, supporto informatico);
- d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Il DEC viene individuato con determina della S.C. Amministrazione e controllo, su proposta del RUP, di concerto con la Direzione strategica".

6. Funzioni e competenze

6.1 L'attività di controllo

6.1.1 Il Direttore dell'Esecuzione svolge il coordinamento e la direzione dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

6.1.2 Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell'Esecuzione è tenuto a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il principio di buona fede ai sensi dell'art. 1375 codice civile.

6.1.3 In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

- a) la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto e/o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta);
- b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- e) la soddisfazione del cliente/utente finale;
- f) il rispetto da parte dell'impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'art. 30, comma 3, del Codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

6.1.4 Il Direttore dell'Esecuzione segnala tempestivamente al Rup eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del Rup delle **penali** inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti.

6.2 Avvio dell'esecuzione del contratto

6.2.1 Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del Rup, dà **avvio all'esecuzione** della prestazione, fornendo all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall'impresa affidataria, nel quale sono indicati: 1) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l'attività, 2) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

6.2.2 Il Direttore dell'Esecuzione può disporre l'**esecuzione anticipata** della prestazione quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; in tal caso, il Direttore dell'Esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'impresa affidataria per il rimborso delle relative spese.

6.2.3 Il Direttore dell'Esecuzione provvede all'**avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza** nei casi indicati all'art. 32, comma 8, del Codice e, in tali casi, il verbale di consegna indica, altresì, le prestazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire.

6.3 Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore

6.3.1 Con riferimento alle prestazioni affidate in **subappalto**, il Direttore dell'Esecuzione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice;

e) provvede alla segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

6.3.2 In caso di ricorso all'istituto dell'**avvalimento** da parte dell'impresa affidataria, il Direttore dell'Esecuzione coadiuva il Rup nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'art. 89, comma 9, del Codice.

6.4 Contestazioni e riserve

6.4.1 Il Direttore dell'Esecuzione comunica al Rup le **contestazioni** insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'impresa affidataria un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questa, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dell'Esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure, i testimoni

firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

6.4.2 Il Direttore dell'esecuzione dà immediata comunicazione al Rup delle **riserve** iscritte ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

6.5 Gestione delle varianti

6.5.1 Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, le **modifiche**, nonché le **varianti** dei contratti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Rup. Il Direttore dell'Esecutore fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106.

6.5.2 Il Direttore dell'Esecuzione propone al Rup le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice. Il Direttore dell'Esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

6.5.3 In caso di variazioni contrattuali non disposte dal Direttore dell'Esecuzione, quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico della stessa.

6.5.4 Con riferimento alle varianti entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, comma 12 del Codice, l'impresa affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuta a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli artt. 205, 206 e 208 del Codice.

TITOLO IV – Verifiche di conformità

7. Oggetto

I contratti di acquisto di beni e servizi sono soggetti a controlli, al fine di accertarne la regolare esecuzione, eseguiti come segue:

- durante il periodo di validità del contratto, al fine della verifica di conformità;
- alla fine del periodo contrattuale al fine dell'attestazione di regolare esecuzione.

Le verifiche di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

8. Soggetti incaricati

Salvo casi espressamente previsti, le verifiche di conformità, sia in corso di esecuzione che quelle definitive, sono effettuate dal DEC o da suo delegato.

9. Modalità delle verifiche di conformità

Il D.E.C. controlla costantemente la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contrattuali, segnalando tempestivamente al RUP eventuali difformità o mancanze dell'appaltatore.

Potranno essere eseguiti, dato l'elevato numero di contratti, controlli a campione.

A tale riguardo, il RUP nel corso dell'anno somministrerà ai DEC interessati un questionario relativo all'esecuzione dei contratti di valore superiore ai 40.000 Euro in corso, nel quale sarà valutato il rispetto degli obblighi contrattuali.

Per i servizi di maggior rilevanza, elencati nel seguito in modo non esaustivo, il controllo dovrà essere eseguito ogni anno:

- pulizia;
- servizi ausiliari di cucina;
- sterilizzazione;
- RIS PACS;
- vigilanza;
- archiviazione cartelle cliniche.

10. Controllo tecnico- contabile

Il controllo tecnico contabile, finalizzato alla liquidazione e al pagamento delle fatture, viene eseguito:

- per la parte tecnica, dal DEC;
- per la parte contabile, dalle strutture amministrative competenti secondo l'atto aziendale.

